

COMMISSIONI RIUNITE
DIFESA (VII) — TRASPORTI (X)

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA VII COMMISSIONE MATTARELLA

INDICE

| | PAG. |
|--|---------|
| Disegno di legge (Discussione e rinvio): | |
| Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di porto (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1508) | 1 |
| PRESIDENTE | 1, 3, 4 |
| CAIATI | 3 |
| DAGNINO, <i>Relatore per la X Commissione</i> | 1 |
| DE MEO, <i>Relatore per la VII Commissione</i> | 2 |
| GUADALUPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> | 3 |

La seduta comincia alle 11,45.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di porto (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1508).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato: « Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto ».

Comunico che la V Commissione bilancio, investita del parere, nella sua seduta di ieri

ha rinviato tale parere non ritenendo opportuna, nella sua formulazione attuale, la copertura prevista dall'articolo 5 del provvedimento.

Ritengo, però, che potremmo procedere ugualmente all'esame del provvedimento ed all'approvazione dei primi quattro articoli, rinviando ad altra seduta l'approvazione dell'articolo 5 e della tabella allegata.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

DAGNINO, *Relatore per la X Commissione*. Le cause che hanno originato la presentazione di questo disegno di legge per il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto, vanno ricercate nelle necessità che sono emerse da una decina di anni a questa parte per effetto dell'aumento delle attività che devono essere seguite, controllate, dirette dal Corpo delle capitanerie di porto. Vi è stato anzitutto l'incremento dei traffici marittimi, lo sviluppo delle industrie marittime balneari e delle attività sportive a carattere marinaro, e segnatamente degli sport nautici, nonché l'attribuzione agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto della qualità di ufficiali della polizia giudiziaria riguardo ai reati previsti dal codice della navigazione.

Per soddisfare a queste esigenze si propone di aumentare il numero degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, i cui orga-

nici comprendono attualmente 330 ufficiali del ruolo normale e 90 ufficiali del ruolo speciale. La proposta di aumento è di 16 e di 4 unità, rispettivamente, nei gradi di capitano e di tenente e sottotenente del ruolo normale, e di 17 e 12 unità, rispettivamente, nei gradi di capitano e di tenente e sottotenente del ruolo speciale.

Inoltre, allo scopo di colmare in parte le vacanze già esistenti nel grado di capitano del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, e quelle che risulteranno nel grado stesso dal previsto ampliamento di organico, si propone di bandire un concorso per completare i ruoli nel grado di capitano in servizio permanente nel ruolo suddetto.

Questi sono i due obiettivi principali che si propone di raggiungere il disegno di legge in esame. Vi sono poi delle altre norme che completano questo quadro. L'articolo 2, per esempio, allo scopo di assicurare una graduale copertura dell'organico in alcuni gradi e di compensare le vacanze esistenti con nuovi reclutamenti, prevede la validità delle disposizioni emanate in materia anche di recente (permanenze minime nei gradi di maggiore, capitano e tenente; computo, ai fini dei reclutamenti, delle vacanze esistenti anche nel grado di maggiore).

L'articolo 3 è quello che autorizza il concorso per il reclutamento dei capitani in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, mentre l'articolo 1 è quello col quale vengono stabilite le nuove tabelle.

L'articolo 4, poi, che detta norme che riguardano gli ufficiali del CEMM, (nocchieri di bordo), modifica il secondo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1952, con la quale è stato istituito il ruolo servizi portuali degli ufficiali del CEMM, nel senso che la disciplina, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali appartenenti a detto ruolo, sono adottati dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero della marina mercantile.

Infine l'articolo 5 precisa l'onere conseguente al provvedimento ed i mezzi di copertura.

A conclusione di questa breve esposizione, esprimo, come relatore, parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

DE MEO, *Relatore per la VII Commissione*. Sarò breve nella mia relazione, in aggiunta a quella svolta dall'onorevole collega Dagnino, per la X Commissione.

Anzitutto, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1508, anche perché

esso ha riportato già l'approvazione da parte del Senato.

Il provvedimento in esame era atteso da parecchio tempo. Dobbiamo, per altro, dare atto al Governo che ha affrontato in maniera organica il problema del riordinamento dei ruoli in questione, incontrando anche il consenso dei gruppi politici di opposizione.

Gli onorevoli colleghi penso si siano subito resi conto della necessità di un definitivo riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto, tenendo conto soprattutto dei nuovi compiti affidatigli e dello sviluppo intenso subito dai traffici marittimi, sia dal punto di vista commerciale, che da quello sportivo.

Infatti, oggi vi è un rigoglioso fiorire di *clubs* nautici, della vela, della motonautica, e similari; per cui la zona del porto, vista fino ad ieri come un luogo di frequenza saltuaria ed occasionale, è divenuta ormai necessaria e indispensabile per un gran numero di persone.

Una serie di considerazioni portava a rivedere tutta la materia, anche allo scopo di sanare talune gravi deficienze esistenti nel Corpo delle capitanerie di porto.

Per altro, mi pare che il disegno di legge in esame ha affrontato tale questione, se non in tutto, almeno per buona parte.

Vorrei fare una osservazione per quanto riguarda la copertura dell'onere derivante dal disegno di legge in discussione, per la quale il relatore della Commissione per i pareri del bilancio si è riservato di approfondire meglio la questione, anzi, ha chiesto che il Governo trovi un altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Devo far presente che il capitolo n. 1135, al quale fa riferimento l'articolo 5 del disegno di legge in esame e che concerne l'acquisto di mezzi nautici, non è stato scelto a caso, ma è stato scelto dopo diversi e lunghi contatti avuti con il Ministero del tesoro.

Del resto, con tale modesta cifra non è possibile né l'acquisto, né il potenziamento dei suddetti mezzi (il cui costo va al di là dei cento milioni di lire) ma soltanto l'acquisto di taluni accessori.

È spontaneo, altresì, fare un'altra considerazione, al lume della logica: se è vero che non dobbiamo diminuire le somme a disposizione per l'acquisto dei mezzi, e altrettanto vero che dobbiamo preoccuparci degli uomini che dovranno guidare tali mezzi.

Se desideriamo affrontare il problema dei nuovi compiti, ai quali sono preposte le Capitanerie di porto, dobbiamo avere, non solo i mezzi, ma anche gli uomini necessari. Per altro, mentre i mezzi si possono pure acquistare in un momento successivo, gli uomini devono essere preparati prima ancora di avere a disposizione i mezzi stessi.

Pertanto, associandomi a quanto già detto dai Sottosegretari Guadalupi e Sarti, nella citata riunione della Commissione per i pareri del bilancio, prego le Commissioni riunite difesa e trasporti di voler accogliere favorevolmente il provvedimento di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAIATI. Concordo con quanto espresso dai due relatori. Desidero, per altro, aggiungere qualche altro elemento di valutazione.

Le Capitanerie di porto svolgono un lavoro altamente qualificato. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo di tale Corpo si richiede il titolo di laurea, poiché la materia di loro competenza, è molto varia e complessa, oggi più di ieri. In particolare, la presenza di industrie nelle zone del porto, specialmente nell'Italia meridionale, ha dato origine ad una serie di problemi, per affrontare i quali si esige una preparazione specifica.

Ho sentito dire, ma spero che non sia vero, che si vorrebbero affidare le Capitanerie dei porti ad elementi civili. In realtà, è doveroso riconoscere che la serietà e la diligenza con cui tali enti vengono condotti dai militari sono indici di assoluta garanzia, sia per la volontà e l'impegno dei militari stessi, sia perché i porti assolvono, oltre a compiti di ordine civili, di traffico marittimo, anche funzioni di carattere propriamente militare.

Del resto, la stessa preparazione degli ufficiali delle capitanerie di bordo viene fatta presso l'accademia, ed è una preparazione molto seria che li predispone a tutta una serie di impegni che caratterizzano la loro fatica, e noi sinceramente apprezziamo la tempestività dei loro interventi sia quando si tratta di casi tragici (SOS) come per tutto quello che fanno quando percorrono con le loro veloci imbarcazioni in lungo ed in largo il mare per tenere sotto controllo, non tanto il contrabbando (che è competenza della guardia di finanza) ma anche la pesca, che oggi non è fatta sempre in un quadro di perfetta legalità, come abbiamo potuto vedere anche di

recente, in particolare nella zona compresa fra la Sicilia e la costa africana.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Devo innanzitutto ringraziare i due relatori per le loro relazioni, con le quali è stato messo un po' a fuoco il problema che emerge da questo disegno di legge. Se in effetti i ministri della difesa, della marina mercantile, di concerto con il ministro del tesoro, hanno presentato un disegno di legge organico relativo al riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto, è segno evidente che esiste una volontà unitaria e collegiale del Governo di riordinare un ruolo di specifica funzione istituzionale previsto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 94. Sicché qualunque innovazione che fosse congruamente motivata dal punto di vista della responsabilità politica ministeriale, non potrebbe che convergere - e perciò stesso far parte di un contesto unitario - o eventualmente non convergere e far parte di una diversa situazione politica. Qualunque cosa, quindi, si possa affermare in contrario avviso non trova luogo nella relazione e nel testo unitario presentato all'esame del Parlamento.

È già stato detto molto esplicitamente e chiaramente quali sono le cause obiettive che determinano, a distanza di alcuni anni dalla disposizione legislativa, il suo adeguamento - diciamo pure il suo ammodernamento - alle attività che sono in via di incremento e di sviluppo e che non trovano ancora oggi una collocazione di presenza, di partecipazione, di responsabilità e di vigilanza, laddove le mansioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - che assumono quasi sempre per attività di controlli e di vigilanza la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria nel rispetto del codice della navigazione - investono settori sempre più impegnativi che anche dal punto di vista qualitativo vanno sempre più definendosi ed allargandosi.

Ed è forse a questo punto che si può riscontrare una situazione critica, per la quale il collega Caiati avanzava alcune preoccupazioni, laddove in sede ministeriale si discutono, si studiano certi orientamenti. Però, fino a quando questi orientamenti non si manifestano in vere e proprie prese di posizione responsabili, ufficiali, è chiaro che il Governo deve manifestare il suo avviso in un dibat-

V LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (DIFESA - TRASPORTI) — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1969

tito parlamentare che si rivolga a testi efficienti ed efficaci che consentano di riordinare la materia, adeguando il sistema alle nuove ed accresciute esigenze.

Una sola osservazione aggiuntiva vorrei fare a quanto detto dal collega relatore della X Commissione, ed è che questa commistione necessaria, indispensabile fra il ruolo vero e proprio degli ufficiali delle capitanerie di porto e un ruolo che viene ad assumere un inserimento anomalo proprio in rapporto alla sua stessa esistenza, che è quello degli ufficiali provenienti dal CEMM — che per il loro titolo e la loro qualifica hanno avuto fino a questo momento uno sviluppo di carriera militare e quindi responsabilizzato nell'ambito del Ministero della difesa — viene oggi normalizzato. Oggi approvandosi anche l'articolo 4, viene, per analogia, ad applicarsi a questo ruolo degli ufficiali del CEMM (del ruolo nocchieri che giustamente viene considerato un po' la spina dorsale dell'ambiente) la norma che identifica la loro con la posizione di tutti gli ufficiali di carriera e di complemento del ruolo delle capitanerie di porto; vale a dire che i provvedimenti che si riferiscono a questo ruolo saranno adottati di concerto fra il Ministero della difesa e quello della marina mercantile.

È peccato che ieri il relatore della Commissione bilancio, in sede di parere, non ci abbia messo in una posizione precisa di fronte a questo specifico problema. Il Comitato per i pareri, sotto la presidenza dell'onorevole Fabbri, aderendo al punto di vista del relatore, ha rinviato il parere stesso in attesa che il Governo trasferisca la copertura ad altro capitolo di spesa. Il collega Di Lisa, relatore — come poi mi ha dato atto — è partito dalla considerazione che questa spesa fosse di pertinenza del bilancio della difesa, quando invece non lo è, per cui il ragionamento che egli faceva è un altro, su una prospettiva completamente diversa. Egli pensava cioè che trovandosi di fronte, ancora una volta, ad un bilancio consolidato quale quello della difesa, non potesse assumersi la copertura della spesa su un capitolo di spesa, quale il 1135, che fa riferimento ad acquisti di mezzi nautici e non ha niente a che vedere con le spese per il personale.

Nonostante che le opportune precisazioni siano state fatte da me e dal collega Sottosegretario Sarti, la Commissione ha deciso di rinviare il parere in attesa che il Governo possa reperire altra più idonea indicazione di copertura, non risultando possibile, né consigliabile, ridurre il non considerevole stan-

ziamento di bilancio destinato al finanziamento dell'acquisto di mezzi nautici.

Ora, io non sono ancora in grado — pur avendo avvertito tra ieri e oggi il Ministero della marina mercantile e l'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto e gli uffici del bilancio del Ministero della difesa — di dire, in questa sede, su quale capitolo di spesa si potrebbe riflettere la spesa inerente al provvedimento in esame, spesa molto modesta, che mi pare sui 20 milioni; ma visto e considerato lo scopo del provvedimento, io dico che se il Governo è sensibile allo stesso — avendolo presentato — ed è favorevole al riassetto di questa categoria, non è conveniente ricorrere ad una diversa formulazione. Bisogna considerare il fatto che essa richiederebbe un ritorno all'indietro, per un nuovo « concerto » con il Ministero del tesoro, e rischierebbe di arrestare il corso del provvedimento, tanto più se si considera che sulla formulazione attuale abbiamo già l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, la cui Commissione finanze e tesoro non ha trovato nulla da eccepire sulla copertura, a differenza della Commissione bilancio della Camera.

Comunque, mi rimetto alla Commissione e mi auguro di poter mantenere fermo il testo già approvato dal Senato: ne guadagnerebbe il Corpo delle capitanerie di porto, e non subirebbe intralci l'attività dinamica della Commissione difesa e della Commissione trasporti.

PRESIDENTE. Noi insisteremo presso il Comitato per i pareri della Commissione bilancio affinché riesamini la questione, non avendo esso concluso il primo esame con un voto sostanzialmente negativo.

Insisteremo, insomma, al fine di ottenere da essa un parere favorevole, anche in considerazione del fatto che il disegno di legge in esame ha già riportato l'approvazione della competente Commissione del Senato.

Passiamo all'esame degli articoli.

Come si è stabilito all'inizio, limiteremo oggi il nostro esame ai primi quattro articoli, rinviando l'articolo 5 ad altra seduta, in attesa del prescritto parere della Commissione bilancio.

Non essendo stati presentati emendamenti, li leggo e li pongo successivamente in votazione:

ART. 1.

I quadri XI — ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e XII — ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto,

V LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (DIFESA - TRASPORTI) — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1969

riportati nell'allegato A annesso alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato alla presente legge.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli suinducati, stabiliti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna 4 dei quadri allegati alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Fino alla completa copertura dei posti di organico, le disposizioni dell'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 165, e degli articoli 1 e 2 della legge 4 luglio 1967, n. 560, sono valide anche per quanto concerne l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa è autorizzato a bandire un concorso per esami e per titoli per la nomina a capitano del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto nel limite di un ottavo delle vacanze esistenti, alla stessa data di entrata in vigore della presente legge, nel grado di capitano di detto ruolo, comprese le vacanze conseguenti all'aumento organico risultante dall'annesso quadro XII.

Al concorso possono prendere parte i capitani di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in possesso di una delle lauree previste per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del suddetto Corpo ovvero della patente di capitano di lungo corso che al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge non abbiano superato il 43° anno di età.

I requisiti prescritti, ad eccezione di quello dell'età, devono essere posseduti alla data

di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Per le prove di esame, la composizione della Commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria degli idonei si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

(È approvato).

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è sostituito dal seguente:

« La nomina e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi sono regolati dalle norme che disciplinano la nomina e l'avanzamento degli ufficiali degli altri ruoli dello stesso Corpo. I relativi provvedimenti e quelli riguardanti lo stato e la disciplina sono adottati dal Ministero della difesa di concerto col Ministero della marina mercantile.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO